



NOTA ESPLICATIVA

Oggetto: *"Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97"* del 16 novembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 12.5.2021, ha approvato la modifica del *"Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97"* del 16 novembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016" precisato in oggetto.

Le revisioni apportate al testo del predetto regolamento sono orientate, principalmente, ad introdurre la regola che le comunicazioni e le notificazioni dell'Autorità, concernenti il procedimento sanzionatorio, sono effettuate direttamente dall'Autorità ordinariamente presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario della sanzione.

Inoltre, il novellato regolamento stabilisce, nei casi di mancanza di PEC, in deroga alla modalità ordinaria, che le comunicazioni e le notificazioni possano essere effettuate all'indirizzo di residenza dell'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto sopra, si illustrano nel dettaglio le modifiche apportate al testo del Regolamento attualmente in vigore:

1. è aggiunto alle premesse del Regolamento un nuovo VISTO:

- VISTO il codice di procedura civile e, in particolare, gli articoli 149 *"Notificazione a mezzo del servizio postale"* e 149-bis *"Notificazione a mezzo posta elettronica"*;

2. all'articolo 1 – **Definizioni** -, il comma 1, lettera g) è modificato come segue: *«responsabile, il soggetto individuato da ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012;*

3. all'articolo 4 – **Accertamento**- i commi 1,2, e 3 sono sostituiti con i seguenti:

1. *"L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, anche avvalendosi dell'attività della Guardia di Finanza, d'ufficio o su segnalazione di parte, rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili, chiede al RPCT di fornire le motivazioni del mancato adempimento. La richiesta è, altresì, inviata all'OIV o all'Organismo con funzioni analoghe dell'Amministrazione o dell'Ente interessato, affinché lo stesso attesti, ai sensi*



dell'art. 14, lettera g) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, lo stato di pubblicazione dei dati riferiti alle fattispecie sanzionabili, con atto in data successiva alla richiesta dell'Ufficio";

2. "In caso di mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati, l'Ufficio chiede altresì al RPCT di trasmettere i dati identificativi del soggetto obbligato, ivi inclusi l'indirizzo di posta elettronica certificata personale (PEC) o, in mancanza di PEC, l'indirizzo di residenza. I soggetti obbligati comunicano al RPCT le modifiche dei dati identificativi al fine di consentire la tempestiva trasmissione degli stessi all'Autorità";

3. "Il RPCT e l'OIV o l'Organismo con funzioni analoghe rispondono entro trenta giorni, anche con nota congiunta, alle richieste dell'Autorità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo";

4. all'articolo 7 – **Conclusione del procedimento** – il comma 3 è modificato come segue:
"Il provvedimento, a firma del Presidente, indica altresì le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento e viene notificato, secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento, al soggetto inadempiente. Dell'esito del procedimento viene data comunicazione al RTPC ed all'OIV o all' Organismo con funzioni analoghe";

5. all'articolo 8, – **Comunicazioni e notificazioni** – i commi 1 e 2 sono modificati come segue:

1. "Le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 149-bis codice di procedura civile, alla casella di posta elettronica certificata (PEC), del destinatario della sanzione";

2. "In mancanza di PEC, le comunicazioni e le notificazioni possono essere effettuate ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 149 codice di procedura civile, all'indirizzo di residenza dell'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi in cui il soggetto destinatario dell'atto non sia reperibile, la comunicazione o la notificazione potrà avvenire con consegna dell'atto per il tramite della Guardia di finanza".

Il testo consolidato del Regolamento, approvato con delibera n. 438 del 12 maggio 2021 è disponibile nel sito istituzionale dell'Autorità, sezione Regolamenti, Anno 2021, tramite il seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/RegolamentiANAC>